

Annuali semplificate - scheda completa

(2a art. 13 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada (ex periodiche semestrali))

Per questa categoria di veicoli e trasporti eccezionali (art. 10 del C.d.S. ed art. 13, c. 2 A del Regolamento C.d.S.), è rilasciata **un'autorizzazione periodica** per una durata massima di 12 mesi.

E' consentito successivamente **il rinnovo** dell'autorizzazione per un massimo 3 volte e comunque in modo che la somma dei periodi dei rinnovi non superi i 2 anni. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza dell'autorizzazione da rinnovare.

Questa autorizzazione periodica (semplificata) viene **consentita** per effettuare trasporti eccezionali solo **"fuori sagoma di merce indivisibile"** (art. 61 del Codice) con il vincolo di utilizzare solo veicoli, o complessi di veicoli, non eccezionali per massa e quindi, **omologati ed immatricolati** entro i limiti di cui **all'art. 62** del Codice nella carta di circolazione e negli allegati tecnici o di utilizzare veicoli qualificati eccezionali solo per dimensioni e quindi, sempre entro i limiti dell'art. 62 del Codice.

E' inoltre **consentito il rilascio** di questa autorizzazione periodica **per il solo trasferimento a vuoto** di veicoli o complessi veicolari "eccezionali per massa" ovvero che nella circolazione a pieno carico eccedono i limiti di cui all'articolo 62 del Codice, nel caso in cui si renda necessario effettuare il carico in località diversa da quella di appartenenza. Con questa autorizzazione è di fatto vietato il trasporto di cose, tranne per eventuali mezzi di tecnici di supporto (circolare ministeriale del 3 Luglio 2013).

Il rilascio della citata autorizzazione periodica c. 2 A), può venirsi a prevedere, in deroga ai concetti sopra enunciati, per la configurazione di **"treni di veicoli"** costituiti da un **trattore stradale** qualificato eccezionale per massa ed abbinato ad un **semirimorchio legale per massa**, eventualmente eccezionale per dimensioni e, formante un complesso veicolare legale per massa fino a **40 tonnellate** (se a quattro assi) o **44 tonnellate** (se a cinque o più assi).

La compatibilità degli organi di traino, deve essere dimostrata sulla carta di circolazione "provata abbinabilità" di cui all'art. 219, c. 3, del Regolamento. Questo caso, viene a consentirsi proprio perché il trattore stradale viene a perdere il suo "stato di eccezionalità per massa".

Questi veicoli e trasporti eccezionali oltre a **non superare** a pieno carico i limiti consentiti dall'art. 62 del Codice della Strada, devono rientrare entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

- 1. altezza m. 4,30 – larghezza m. 2,55 – lunghezza m. 25,00**
- 2. altezza m.4,30 – larghezza m. 3,00 – lunghezza m. 20,00**

I veicoli larghi 2,55 m possono percorrere le strade contenute nell'Ars da 6,00 e 7,00 m. senza dover utilizzare la scorta tecnica, mentre i veicoli larghi 3,00 m. possano percorrere le strade contenute nell'Ars da 6,00 m (parimenti i veicoli larghi 2,55 m.) CON L'OBBLIGO DELLA SCORTA TECNICA e quelle da 7,00 m. senza scorta.

Devono essere inoltre rispettate le seguenti condizioni:

- **si circola**, con validità annuale, per un numero indefinito di viaggi, a carico e a vuoto o per soli trasferimenti a vuoto alle condizioni sopra richiamate;
- per quanto attiene **le sporgenze**, non è consentita sporgenza anteriore mentre posteriormente non può superare i 4/10 della lunghezza del veicolo con cui viene fatto il trasporto; questa lunghezza è quella totale del veicolo isolato o in caso di complessi di veicoli è quella - di norma - del solo rimorchio o semirimorchio sul quale è sistemato il carico sporgente;
- **non è prevista** l'indicazione in autorizzazione **della natura** (es. ferro, cemento armato, etc.), **della tipologia** (es. macchina operatrice, travi per l'edilizia, etc.) **del carico**; devono essere però rispettate le condizioni previste di "indivisibilità delle cose da trasportare", tali da rendere il trasporto eccezionale per sole dimensioni; deve essere anche rispettato quando prescritto al c. 9) del medesimo articolo 13 nell'eventualità di carico di più cose indivisibili, relativamente all'affiancamento, sovrapposizione ed accodamento delle stesse;
- l'autorizzazione, **può essere assoggettata** all'obbligo o meno della **scorta tecnica** secondo quanto disposto in proposito dal c. 3 dell'art. 16 del Reg. C.d.S.;
- **se non è prescritto** l'intervento della scorta tecnica deve essere sempre garantito su tutto il percorso un franco minimo, su ciascun lato, rispetto ai limiti di corsia, di almeno 0,20 m.;
- l'autorizzazione è rilasciata per **un solo veicolo trattore + un rimorchio/semirimorchio; NON SONO CONSENTITI** trattori di riserva mentre si possono avere fino a 5 rimorchi/semirimorchi di riserva rispondenti ai requisiti di abbinabilità con agganciamento nei limiti legali. Le combinazioni risultanti non devono superare quella del convoglio principale. la sostituzione di rimorchio o semirimorchio autorizzato

con uno di riserva non è condizionata all'obbligo di comunicazione all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

E' **ammessa la facoltà** di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nel rispetto dei limiti e nei casi ammessi dalla carta di circolazione, o dalla documentazione sostitutiva rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile tra i limiti superiori fissati dall'autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del codice.

E' consentito rientrare entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento e di tutti i limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta tecnica, qualora imposta.

Gli elenchi strada autorizzati si trovano sull'Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali (ARS), le voci sono 'Limite di sagoma mt. 6,00 e limite di sagoma mt. 7,00'.